



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace
Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni – Ufficio del giudice di pace di Trento.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale l'indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 91-06/02/2026 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Vista la comunicazione prot. n. 2185/2025-1/1-Id dd. 04.08.2025 della Presidenza del Tribunale di Trento, nota PITre RATAA/0024124/04/08/2025-A, con cui si comunica che con Decreto del Ministro della Giustizia datato 29.07.2025 il dott. Antonio Orpello, giudice onorario di pace, è cessato dall'incarico;

Visto il decreto rep. n. 573-07/08/2025 della Dirigente della Ripartizione III con cui dispone la cessazione della corresponsione nei confronti del dott. Antonio Orpello con decorrenza 29 luglio 2025 dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, e dell'indennità di direzione di cui all'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, quale giudice di pace coordinatore f.f. e quindi direttore d'ufficio della sede di Trento;

Visto il successivo decreto rep. n. 602-29/08/2025 della Dirigente della Ripartizione III con cui assegna assegnare, in via provvisoria e fino all'emanazione di nuovo provvedimento, alla dott.ssa Maddalena Mottes, giudice onoraria di pace presso l'ufficio del giudice di pace di Trento, le funzioni "amministrative" di giudice onoraria di pace coordinatrice f.f. e direttrice d'ufficio dell'ufficio del giudice di pace di Trento con decorrenza 01 settembre 2025;

Vista la nota PITre RATAA/0025936/28/08/2025-A del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con cui, in considerazione della mancata osservanza del disposto dell'art. 6 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 secondo cui "Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.", si invita il Consiglio Superiore della Magistratura a formulare alla Regione la richiesta di proposta ex art. 6 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267;

Visto il provvedimento Prot. Num. P17514/2025 - SA AI - Pratica Num. 746-GP-2024 (nota PITre RATAA/0031727/27/10/2025-A) del Consiglio Superiore della Magistratura con cui, atteso che lo stesso ha provveduto alla revoca dell'incarico del dott. Antonio Orpello senza preventivamente richiedere la formulazione della proposta al Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, delibera di revocare in autotutela la delibera consiliare in data 2 luglio 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stata disposta la revoca del dott. Antonio Orpello dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Trento e di richiedere al Presidente della Giunta regionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol di voler formulare la proposta di competenza ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267;

Vista la proposta formulata dal Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - nota PITre RATAA/0032331/31/10/2025-P;

Vista la comunicazione prot. n. 3499/2025.U dd. 09.12.2025 della Presidenza del Tribunale di Trento, nota PITre RATAA/0036183/10/12/2025-A, con cui si comunica che con Decreto del Ministro della Giustizia datato 02.12.2025 è stata disposta la revoca del

D.M. 29.07.2025 emesso in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 luglio 2025;

Vista la nota prot. n. 528/2026-17-EG/ag dd. 26.01.2026 della Presidenza della Corte d'Appello di Trento, nota PITre RATAA/0002388/27/01/2026-A, con cui si comunica il decreto del Ministro della Giustizia dd. 09 gennaio 2026 di revoca del dott. Antonio Orpello dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Trento;

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, disponendo la corresponsione dell'indennità regionale nei confronti del dott. Antonio Orpello con decorrenza 02 dicembre 2025 e fino al 09 gennaio 2026;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 11 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 250 di data 17 dicembre 2025 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 di data 17 dicembre 2025 di approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021, n. 107 del 7 giugno 2023 e n. 179 del 01 ottobre 2025 relative alla determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici;

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, disponendo la corresponsione dell'indennità regionale nei confronti del dott. Antonio Orpello con decorrenza 02 dicembre 2025 e fino al 09 gennaio 2026.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto della Dirigente della Ripartizione III

✓ rep. n. 25-13/01/2025 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2025 per l'importo di competenza dell'anno 2025;

✓ rep. n. 12-12/01/2026 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2026 per l'importo di competenza dell'anno 2026.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III

Dott.ssa Eva Maria Kofler

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).